

sicuri contratti , può determinarli a dare il danaro alla *voce* , come determina molti a darlo a cambio marittimo . In queste circostanze sembra , che con ragione pretendano i negozianti uno straordinario profitto , poichè questo deve proporzionarsi al rischio .

Ma i negozianti danno ancora il danaro alla *voce* a persone sicure ; onde la *voce* , che potrebbe esser conveniente dove la cautela manca , diviene ingiusta , dove vi è o soprabbonda .

La norma che regola la *voce* deve esser generale , e comprendere i casi ordinarj . Se i negozianti pretendono con ragione un grosso profitto in certi casi , con evidente torto lo pretenderebbero in tutti ; onde la dimanda , che la *voce* abbia riguardo ad alcuni casi particolari , e che da' medesimi sia regolata , sarebbe la più ingiusta ed assurda . Non si può immaginare cosa più strana ed insensata , che l'obbligare all'interesse del vecchio trenta per cento tutti coloro , a' quali si dà il danaro con sicurezza , perchè tanto devono pagare alcuni , a cui si dà con rischio .

I negozianti quando vedono , che dal contratto alla *voce* non possono sperare quel profitto , che credono in tali casi dovuto , lo procureranno con altri contratti . Essi non possono obbligarsi a dare